

In vista delle elezioni per il rinnovo delle cariche societarie, che si terranno il 21 giugno prossimo, riteniamo utile riportare gli articoli da 5 a 8 dello Statuto dell'ANUSCA, concernenti le funzioni e le modalità di elezione dei diversi organi.

**Rammentiamo che avranno diritto di voto coloro che risulteranno iscritti alla data del 31 marzo**

**P.V.**

#### **Art. 5 - SOCI**

1. I soci dell'Associazione si suddividono in fondatori e sostenitori.
2. Sono soci fondatori, tutti coloro che hanno sottoscritto e preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione e vi sono rimasti iscritti in maniera continuativa nonché coloro che, anche successivamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, hanno maturato una anzianità di iscrizione ininterrotta per almeno dieci anni e svolto comprovata attività di promozione e sviluppo a favore dell'Associazione. Lo status di socio fondatore viene accertato e convalidato dalla Giunta esecutiva, a seguito di iscrizione nell'apposito elenco da essa tenuto ed aggiornato annualmente.
3. Sono soci sostenitori, tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il versamento della contribuzione annuale, che non rientrano tra i soci fondatori di cui al precedente secondo comma.

#### **Art. 6 - ORGANI**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci fondatori;
  - l'Assemblea dei soci sostenitori;
  - il Consiglio generale,
  - la Giunta esecutiva;
  - Il Presidente;
  - Il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI**

1. L'Assemblea dei soci fondatori è costituita da tutti gli iscritti nell'elenco dei soci fondatori, di cui all'art. 5, secondo comma del presente Statuto; deve essere tenuta almeno ogni quattro anni.
2. Essa viene convocata dalla Giunta esecutiva oppure su richiesta motivata di almeno due quinti dei propri componenti, mediante comunicazione diretta a ciascun componente, recante

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le deliberazioni assunte

dall'Assemblea dei soci fondatori sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione delle deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri: sono ammesse deleghe fino ad un numero massimo di tre.

3. Competono all'Assemblea dei soci fondatori le seguenti funzioni:

- a) la nomina, tra i propri componenti, di undici membri della Giunta esecutiva e del Presidente dell'Associazione;
- b) la nomina di metà dei componenti del Consiglio generale e la nomina del collegio dei revisori;
- c) l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione, proposte dalla Giunta esecutiva;
- d) l'adozione della delibera di scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio generale, sentita assemblea dei soci sostenitori;
- e) tutte le altre funzioni eventualmente attribuitele dagli altri organi dell'Associazione.

#### **Art. 8 — ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI**

1. L'Assemblea dei soci sostenitori è costituita dai soci di cui all'art. 5, terzo comma del presente Statuto.

2. Essa viene convocata dalla Giunta esecutiva oppure su richiesta motivata di almeno due quinti dei propri componenti, di norma una volta ogni quattro anni, mediante comunicazione diretta a ciascun componente, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione delle deliberazioni in merito a responsabilità: sono ammesse deleghe fino ad un numero massimo di tre.

Per l'adozione delle proprie deliberazioni si applicano le previsioni di cui all'art. 7, secondo comma del presente Statuto.

3. Spetta all'Assemblea dei soci sostenitori un ruolo di proposta ed impulso nei confronti degli altri organi dell'Associazione: a tal fine, l'Assemblea può formulare proposte finalizzate al miglior perseguimento degli scopi associativi.

4. Compete, inoltre, all'Assemblea dei soci sostenitori la nomina della restante metà dei componenti del Consiglio generale.

#### **Art. 9 - CONSIGLIO GENERALE**

1. Il Consiglio generale è composto da centosessanta membri eletti dall'Assemblea dei soci fondatori e dall'Assemblea dei soci sostenitori, dura in carica quattro anni e viene formato in maniera tale da consentire, ove possibile, la rappresentanza di ciascuna provincia.

2. Il Consiglio generale è l'organo che stabilisce gli indirizzi e le linee generali dell'attività dell'Associazione. A tal fine, successivamente alla deliberazione del bilancio consuntivo e preventivo, il Consiglio generale può adottare, un documento programmatico nel quale vengano indicate le direttive fondamentali che la Giunta esecutiva dovrà tenere in considerazione nella sua attività di gestione; competono, inoltre, al Consiglio generale la fissazione dell'importo della quota associativa annuale nonché un più generale potere di indirizzo e controllo sugli organi dell'Associazione.

3. Il Consiglio generale, all'atto del suo insediamento, provvede alla nomina dei quattro Vicepresidenti e dei restanti componenti della Giunta esecutiva.

4. Il Consiglio generale può disciplinare con proprio regolamento le concrete modalità di funzionamento dell'Associazione, con particolare riferimento alle forme ed ai mezzi di convocazione dei diversi organi ed allo status dei loro membri, comunque stabilendo che nessun compenso consegue alla carica.

5. Il consiglio è validamente costituito, per i quorum strutturali e funzionali richiesti, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica per la prima convocazione; per la seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei consiglieri in carica.

6. In caso di parità dei voti espressi dai componenti del Consiglio generale, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente più anziano di età.

#### **Art. 10 - GIUNTA ESECUTIVA**

1. La Giunta esecutiva è composta da sedici membri nominati secondo le modalità indicate dal presente Statuto nonché dal Presidente dell'Associazione che la presiede e dai quattro Vicepresidenti, nominati dal Consiglio medesimo e dura in carica quattro anni.